

# TI\_GERICHTE 11.2024.54 vom 22. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2024.54\\_d20240422](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2024.54_d20240422)

FR: TI\_GERICHTE 11.2024.54 du 22 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 11.2024.54 del 22 aprile 2024

## Regeste

Competenza del giudice a protezione dell'unione coniugale quando un coniuge ha già intentato azione di divorzio all'estero

## Erwägungen

### E. 2

All'appello AP1 acclude una dichiarazione ufficiale del 23 aprile 2024 in cui la A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, Ci\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ and A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, attesta che la causa di divorzio è stata presentata il 21 giugno 2023. Allega inoltre una regolamentazione del 2 settembre 2022 diramata dalla F\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ relativa all'imposizione fiscale dei residenti negli Emirati Arabi Uniti. Sulla ricevibilità dei due documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC non soccorre attendersi, poiché – come si vedrà oltre (consid. 8) – tali atti non incidono sull'esito del giudizio. Giova passare senza indugio, di conseguenza, all'esame dell'appello.

### E. 3

Il convenuto si duole anzitutto, nell'appello, che il Pretore non ha ammesso l'interrogatorio delle parti né ha escusso l'avv. A\_\_\_\_\_ Z\_\_\_\_\_ come testimone né ha fatto uso dell'interpello. Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con richiami). La questione è di sapere se nella fattispecie la valutazione del primo giudice, che ha rinunciato ad assumere le prove testé accennate, resista alla critica. a) La testimonianza dell'avv. A\_\_\_\_\_ Z\_\_\_\_\_ è sollecitata dall'appellante per dimostrare il giorno in cui egli ha promosso la causa di divorzio ad A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_. Come si dirà in appresso (consid. 8), tuttavia, simile accertamento non è decisivo ai fini del giudizio. Se ne può dunque prescindere. b) L'interrogatorio delle parti si impone, secondo l'appellante, per chiarire dove si trovasse l'effettiva residenza di AO1 al momento di promuovere l'azione di divorzio, e in particolare come mai negli Emirati Arabi Uniti essa abbia rinnovato nel giugno del 2023 il permesso di guida, conservi numerosi capi di abbigliamento, sia ancora titolare di una tessera sanitaria “ecc.”. Nell'ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023 il Pretore aveva respinto il postulato interrogatorio delle parti. Il 14 dicembre 2023, dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera (sopra, lett. C), AP1 ha chiesto al Pretore di modificare l'ordinanza sulle prove e di esperire, tra l'altro, l'interrogatorio in questione. Il 18 dicembre 2023 il Pretore ha respinto la richiesta e il 2 febbraio 2024 ha emanato una nuova ordinanza sulle prove, ammettendo talune di queste e respingendone altre, senza alludere all'interrogatorio. Non è chiaro se tale ordinanza fosse intesa semplicemente a completare o a sostituire la precedente. Sia come sia, i fatti che secondo l'appellante sarebbero da approfondire con l'interrogatorio delle parti (rinnovo del

permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi Uniti, custodia di capi di abbigliamento, titolarità di una tessera sanitaria) non sono elementi di rilievo su cui sia necessario soffermarsi nella prospettiva dell'attuale giudizio. Sul tema si tornerà in appresso. c) Quanto al mancato interpello delle parti, il concorso del giudice nelle cause rette dal principio inquisitorio limitato – come le procedure a tutela dell'unione coniugale – dipende, per intensità, dallo statuto sociale e dal livello di formazione dei coniugi, così come dal fatto che essi siano patrocinati o no (FF 2006 pag. 6720 in fondo). Se in tribunale i coniugi sono entrambi patrocinati, il giudice “può e deve comportarsi con moderazione come in un processo ordinario” (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 con rinvio a FF 2006 pag. 6721 in alto). Non gli incombe perciò di supplire alle mancanze dell'uno o dell'altro (DTF 146 III 415 consid. 4.2 con richiami), tanto meno d'ufficio. Del resto le circostanze che il Pretore avrebbe dovuto passare al vaglio dell'interpello sono – una volta ancora – il rinnovo del permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi Uniti, la custodia di capi di abbigliamento e titolarità di una tessera sanitaria, elementi che – come si è addotto – non influiscono sul risultato del giudizio e su cui, ad ogni buon conto, si tornerà oltre (consid. 8).

#### **E. 4**

AP1 deplora che dopo il rinvio degli atti deciso da questa Camera in esito alla sentenza del 5 dicembre 2023 il Pretore ha incentrato l'istruttoria sull'accertamento della data in cui è stata promossa la causa di divorzio, inducendo le parti a approfondire sforzi probatori su tale aspetto, mentre egli ha poi fondato la decisione su altri accertamenti, violando il diritto di essere sentiti. La critica non ha consistenza. L'annullamento della precedente decisione del Pretore non è avvenuto infatti da parte di questa Camera per integrare l'istruttoria, che del resto era già terminata (ordinanza del 20 ottobre 2023, pag. 2 in fine), ma perché con l'emanazione prematura del giudizio il Pretore non aveva lasciato il tempo ad AP1 di impugnare l'ordinanza sulle prove. Che dopo l'annullamento di tale decisione, su richiesta delle parti, il primo giudice abbia ammesso nuove prove anche su questioni estranee alla verifica del momento in cui è stata intentata la causa di divorzio non comporta alcuna violazione del diritto di essere sentiti. Le parti erano consapevoli che l'istruttoria comprendeva anche tutto quanto era stato assunto e addotto fino ad allora. Su questo punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

#### **E. 5**

Per quel che concerne la competenza del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale, nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che nelle relazioni internazionali tale giudice rimane competente per statuire quand'anche una parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente che la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 5, richiamato anche in: RtiD II-2018 pag. 859 consid. 3a e 3b). E il riconoscimento in Svizzera di una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come in concreto – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino) è possibile se ricorre uno dei presupposti seguenti: – se all'atto dell'introduzione dell'azione almeno uno dei coniugi era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP) oppure – se il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP) o – se il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP).

## **E. 6**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la tesi di AP1, secondo cui AO1 ha accettato la competenza del tribunale estero per avere rinunciato a partecipare alla procedura di divorzio. Egli ha rilevato che il comportamento meramente passivo della convenuta, che non si è costituita in giudizio, non basta per denotare un'accettazione incondizionata del foro. Inoltre il primo giudice ha escluso qualsiasi accordo della moglie al riconoscimento della decisione di divorzio in Svizzera. Posto ciò, scartate le ipotesi dell'art. 65 cpv. 2 lett. b e c LDIP, egli ha esaminato se a norma dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP, non essendo i coniugi cittadini degli Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata avviata la causa di divorzio la convenuta fosse domiciliata in quello Stato (come sostiene il marito) oppure fosse domiciliata in Svizzera (come sostiene lei medesima). Egli ha approfondito così i requisiti del domicilio. In favore del domicilio di AO1 negli Emirati Arabi Uniti il Pretore ha annoverato il fatto che in quello Stato la moglie era, almeno sulla carta, dipendente della S\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ e della E\_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_ (ditte riconducibili al marito), era un soggetto fiscale ivi imponibile, beneficiava di permessi di residenza, possedeva la licenza di condurre, aveva un'assicurazione sanitaria e un certificato vaccinale Covid-19. Nonostante regolari uscite dal Paese per soggiorni che duravano anche mesi nel Regno Unito e in Svizzera (in patria essa ha sempre mantenuto il domicilio amministrativo), a giudizio del Pretore il domicilio dell'interessata in costanza di matrimonio era verosimilmente negli Emirati Arabi Uniti, come quello del marito. Dato però che i coniugi si sono separati nel settembre del 2022, il primo giudice si è domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato l'azione di divorzio il 21 giugno o il 4 luglio 2023. Dopo la separazione di fatto – ha continuato il Pretore – AO1 non aveva più verosimilmente motivo per risiedere negli Emirati Arabi Uniti, anche perché essa era ormai stata licenziata dalla S\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ e dalla E\_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_ per il 31 marzo 2023. Dalle dichiarazioni scritte da lei prodotte che riferiscono della situazione dal novembre del 2022 si evince che, da allora, essa abita regolarmente a L\_\_\_\_\_. Il Certificate for Entry or Exit degli Emirati Arabi Uniti conferma altresì che essa era in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio 2023, come pure dal 14 marzo all'8 maggio 2023, e che il suo status di residente negli Emirati Arabi Uniti, cancellato il 6 giugno 2023, è stato chiuso definitivamente il 28 giugno 2023 (doc. DDD). Poco importa dunque, secondo il Pretore, che visti d'ingresso e altri documenti ufficiali di AO1 risultino ancora validi, determinante per il domicilio essendo l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo. E per l'istante tale luogo dal novembre del 2022 o almeno dal 6 giugno 2023 è la Svizzera, dove essa è sempre stata domiciliata, possiede un'abitazione, ha un'assicurazione malattia, dispone di un veicolo, paga i contributi AVS e le imposte. Di conseguenza, essendo AO1 domiciliata in Svizzera al momento in cui il marito ha avviato la causa di divorzio, non è dato nemmeno il presupposto dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP. Onde l'impossibilità di riconoscere nella fattispecie la sentenza estera, sicché a torto AP1 reputa il giudice svizzero incompetente per statuire a tutela dell'unione coniugale.

## **E. 7**

L'appellante ribadisce che l'istante ha accettato la giurisdizione estera perché, sebbene conscia della causa di divorzio, non ha partecipato alla procedura e ha rinunciato così a contestare la competenza del giudice straniero, che solo ora avversa. Egli elenca poi gli elementi che dimostrano a suo parere la residenza abituale della moglie negli Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (permesso di residenza ancora

valido, licenza di condurre rinnovata, assicurazione sanitaria in vigore, certificato vaccinale di residente, imponibilità fiscale in quello Stato) e assevera che i viaggi intrapresi da AO1 nel Regno Unito e in Svizzera non mettono in forse la residenza abituale di lei negli Emirati Arabi Uniti, tant'è ch'essa ha soggiornato ancora ad A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ per un certo tempo dopo essere stata licenziata. A detta dell'appellante non si può dire quindi che dopo la separazione (settembre del 2022) costei non avesse più motivo di rimanere negli emirati, dove invece essa si trovava ancora al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio (secondo l'appellante il 21 giugno 2023). Quanto alle dichiarazioni scritte esibite dall'interessata, l'appellante ne revoca in dubbio l'affidabilità, definendole poco attendibili. Circa la rinuncia al permesso di residenza da parte dell'istante (doc. 23/DDD), l'appellante rimprovera al Pretore incoerenza per avere considerato definitiva prima la chiusura del 28 giugno 2023 e poi la precedente radiazione del permesso, del 6 giugno 2023. A suo modo di vedere inoltre non è chiaro a che cosa si riferiscano le diciture cancelled e permanent closed, le quali recano un residence number diverso da quello indicato sul doc. 24, neppure riportato sul permesso ufficiale (doc. 38). Per di più, la rinuncia al permesso è intervenuta il 28 giugno 2023, dunque – per l'appellante – dopo l'introduzione della causa. Inoltre nell'abitazione di AO1 negli Emirati Arabi Uniti si trovavano ancora il 12 luglio 2023 molti vestiti ed effetti personali, a dimostrazione del fatto che quella non era una residenza secondaria, la moglie stessa avendo dichiarato che nel giugno del 2023 la relazione matrimoniale non era ancora finita, seppure dopo il 21 giugno 2023 essa abbia cambiato casa. Che in una parallela decisione di sequestro il Pretore della sezione 5 abbia ravvisato il domicilio in Svizzera della convenuta – soggiunge l'appellante – non ha alcun peso, tanto meno ove si pensi che quel sequestro è del 20 luglio 2023, successivo all'avvio della causa di divorzio, e che tale sentenza è oggetto di appello. A nulla rileva poi – epiloga l'appellante – che in Svizzera la moglie paghi le imposte, curi i suoi immobili, abbia una cassa malati e possieda un'automobile, trattandosi di circostanze che sussistono da sempre. Infine, e in sintesi, AP1 fa valere che AO1 beneficia di un visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti (“G\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_”), il quale dopo l'annullamento rimane valido ancora sei mesi.

## **E. 8**

Nella sentenza impugnata il Pretore rileva a ragione che litigiosa è in concreto la competenza del giudice svizzero per statuire a tutela dell'unione coniugale nel caso in cui un coniuge abbia già promosso azione di divorzio all'estero, competenza che è data ove con evidenza la decisione estera di divorzio appaia non poter essere riconosciuta in Svizzera (sopra, consid. 5). Correttamente il primo giudice ha riassunto anche le condizioni dell'art. 65 cpv. 2 LDIP alle quali può essere riconosciuta una decisione di divorzio pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino), norma il cui scopo è di evitare che un coniuge convenuto con domicilio in Svizzera si veda applicare una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero di cui non ha la nazionalità ( Bucher in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 65 ad art. 65 LDIP). Tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti non sussistono, per altro, trattati che prevalgano rispetto alla legge federale sul diritto privato. Passando in rassegna i casi in cui può essere riconosciuta in Svizzera una sentenza estera di divorzio pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno dei due è cittadino, il primo giudice ha scartato subito l'ipotesi che AO1 consenta al riconoscimento della decisione straniera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP), l'opposizione di lei essendo manifesta (doc. 8 e 9). A ragione il Pretore ha rilevato altresì che AO1 non può reputarsi avere accettato la

giurisdizione estera solo perché ha rinunciato a costituirsi in giudizio dinanzi al tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP): accettare significa infatti entrare senza riserve nel merito del litigio, non solo ignorare il processo ( Bopp/Grob in: Basler Kommentar, IPRG, 4<sup>a</sup> edizione, n. 18 ad art. 65). Rimane il problema di sapere, nella situazione descritta, se all'atto dell'introduzione dell'azione di divorzio la convenuta fosse o no domiciliata in Svizzera, la dimora abituale di AP1 negli Emirati Arabi Uniti essendo invece pacifica (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP). Avesse avuto AO1 il domicilio in Svizzera come ritiene il Pretore, infatti, il riconoscimento della sentenza di divorzio emanata ad A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ non entrerebbe in linea di conto.

## E. 9

L'art. 65 LDIP va applicato poi in relazione con le regole generali degli art. 25 segg. LDIP sul riconoscimento delle decisioni straniere (DTF 126 III 329 consid. 2a; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_413/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 4.2.1 con rinvii). Sotto questo profilo l'art. 27 LDIP esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), in particolare perché emanate senza regolare citazione (cpv. 2 lett. a) o in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero (cpv. 2 lett. b). Se la sentenza straniera è stata emessa in contumacia, il riconoscimento presuppone “un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La citazione dev'essere avvenuta conformemente al diritto in vigore nel luogo di domicilio o di residenza abituale del destinatario (DTF 143 III 227 consid. 5.1, 142 III 358 consid. 3.3.3; cfr. anche RtiD II-2007 pag. 648 consid. 8). Se la citazione è irregolare la decisione estera può essere riconosciuta in Svizzera solo se – ma l'ipotesi è, come detto, estranea alla fattispecie – la parte in questione si sia incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). In concreto risulta dagli atti – e AP1 riconosce – che il primo atto processuale inviato dalla Ci\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ di A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ a AO1 è un messaggio SMS del 4 luglio 2023 così formulato (doc. 7 con traduzione): Data: 04/07/2023 Tipo di caso: famiglia non musulmana / stranieri Numero: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ Soggetto cui notificare: \_\_\_\_\_ Parentela: – Metodo di consegna: SMS Considerando che la parte ricorrente A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ (e altri se presenti) ha depositato un caso di famiglia non musulmana contro di voi (e altri se presenti) come convenuto nel caso numero \_\_\_/2023, riceverai una notifica tramite e-mail o telefono cellulare prima dell'udienza selezionata in data 18/07/2023 nella sezione di preparazione del caso situata presso la sede del Tribunale di primo grado della famiglia civile di A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ per sentirti a partecipare da remoto e allegare note e documenti. Per verificare la lettera di reclamo e i documenti, carica il tuo feedback tramite il link qui sotto. Per ulteriori informazioni e domande, puoi contattarci telefonicamente al numero \_\_\_\_\_ o via e-mail all'indirizzo <i\_\_\_\_\_>. [segue un link con indirizzo di posta elettronica] AO1 non ha dato seguito alla citazione, che non contesta di avere ricevuto. Davanti al Pretore nondimeno essa ha censurato tale notifica come irregolare (osservazioni del 23 agosto 2023 al memoriale in cui AP1 ha eccepito la litispendenza dell'azione di divorzio, pag. 6; verbale del 17 ottobre 2023, pag. 2 a metà e pag. 7). Il problema è sapere se tale convocazione, manifestamente irregolare secondo il diritto svizzero che ammette unicamente notificazioni per posta (art. 138 CPC), sia avvenuta quando AO1 aveva ormai trasferito il domicilio in Svizzera. In simile eventualità la notifica sarebbe nulla, poiché contraria all'ordine pubblico processuale svizzero (DTF 142 III 358 consid. 3.3.3 con richiami; v. anche DTF 143 III 227 con-sid. 5.1). E in siffatta evenienza poco importerebbe accertare se ai fini dell'art. 65 cpv. 2

lett. a LDIP l'azione di divorzio sia stata introdotta negli Emirati Arabi Uniti il 21 giugno 2023 (come pretende AP1 con riferimento ai doc. 53, 54, 63 e 67) o soltanto il 4 luglio 2023 (come pretende AO1). Inoltrata il 21 giugno o solo il 4 luglio 2023, per vero, in caso di notifica irregolare l'avvio della causa non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, la quale non ha riconosciuto incondizionatamente il foro, sicché la sentenza di divorzio non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera.

#### **E. 10**

Sulla nozione di domicilio non soccorre attardarsi (RtiD I-2017 pag. 690 consid. 5; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3b). Al riguardo basti ricordare che, di regola, il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto passa la giornata, dorme, trascorre il tempo libero, conserva i suoi effetti personali, ha di un indirizzo postale e dispone di un collegamento telefonico. Anche sul piano internazionale indicazioni di residenza che figurano in documenti amministrativi (per esempio licenze di circolazione o permessi di condurre), come pure il deposito di certificati o di documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, pur rimanendo meri indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale 5A\_47/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4.4.1). Se l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un certo luogo è data, il domicilio è costituito sin dall'arrivo in tale luogo, decisiva essendo la prospettiva di un soggiorno duraturo (sentenza del Tribunale federale 5A\_43/2021 dell'8 dicembre 2022 consid. 5.2.1 in SJ 2023 pag. 513). Se una persona risiede alternativamente in più luoghi e ha relazioni con tutti quei luoghi, il domicilio si trova nel luogo con cui essa intrattiene il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 141 V 535 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.13 del 29 settembre 2017 consid. 4b con rinvii). Nella fattispecie è pacifico che durante la vita in comune i coniugi trascorrevano gran parte del loro tempo negli Emirati Arabi Uniti (istanza, pag. 7 in fondo), entrambi con permessi di residenza (plico doc. 13, n. 38). Come fa valere il convenuto, AO1 disponeva di un'automobile, di un'assicurazione sanitaria (doc. 39), di un certificato vaccinale e percepiva uno stipendio dalla S\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ e dalla E\_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_ (doc. 28, 29, 30). Essa ha sempre conservato tuttavia il domicilio amministrativo nel Cantone Ticino (doc. B, OO, PP). E nel Ticino essa possiede vari immobili (doc. R, AAA), tra cui la proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 a L\_\_\_\_\_ in cui sostiene di abitare (doc. R). Nel Ticino inoltre essa ha amici e familiari. Negli Emirati Arabi Uniti i coniugi potevano contare su immobili in locazione o in proprietà del marito, in particolare a R\_\_\_\_\_ a\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_, nell'A\_\_\_\_\_ H\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_, villa \_\_\_ (plico doc. 13, fol. n. 4 e segg., istanza pag. 5). I coniugi poi trascorrevano anche periodi a Lo\_\_\_\_\_, in un appartamento condotto in locazione. a) Si è spiegato intanto che decisiva per accertare la validità della citazione ricevuta da AO1 per SMS è la data del 4 luglio 2023. Taluni elementi addotti dal convenuto riguardano il periodo precedente il 4 luglio 2023 e risultano perciò irrilevanti, come il certificato vaccinale dell'istante (del 2 maggio 2022: doc. 37), le affermazioni di lei secondo cui nel giugno del 2023 la relazione matrimoniale ancora sussisteva, il rinnovo della licenza di condurre il 13 giugno 2023 (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e i motivi per cui l'interessata ha ottenuto i permessi di residenza prima del 4 luglio 2023. Quanto all'attestazione dell'agosto 2023, stando alla quale AO1 era un soggetto fiscalmente imponibile negli Emirati Arabi Uniti quale residente, essa riguarda solo marginalmente la situazione dopo il 4 luglio 2023 (il certificato era rilasciato, come allega il convenuto, solo a persone che avessero risieduto

nello Stato 181 giorni prima del marzo 2023 e 91 giorni dopo il 2023), né indizia seriamente l'asserto secondo cui la moglie sarebbe intenzionata a rientrare stabilmente prima o poi dalla Svizzera negli Emirati Arabi Uniti. b) Altri elementi invocati dall'appellante valgono tanto per gli Emirati Arabi Uniti quanto per la Svizzera, come il fatto che in entrambi i Paesi AO1 disponga di automobili (doc. CC, DD; doc. EE, FF), possa condurre veicoli con licenze valide in entrambi i luoghi (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e in entrambi i luoghi abbia un'assicurazione malattia (doc. BB, doc. 14, fol. n. 10, doc. 39). Per il domicilio svizzero depone invece la circostanza che nel settembre 2022 AO1 si è separata dal marito e che in seguito al licenziamento (marzo del 2023) essa non può più contare su versamenti da parte della S\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ o della E\_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_ (doc. Q). c) Per confutare che la moglie non avesse motivo di rimanere negli Emirati Arabi Uniti dopo la separazione (settembre del 2022) l'appellante oppone che costei non ha fatto sollecito ritorno in patria. Non bisogna trascurare tuttavia che quel periodo interlocutorio è durato meno di un anno, durante il quale l'interessata ha trascorso vari mesi anche consecutivi in Svizzera (nel periodo natalizio essa risulta essere rimasta in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio 2023, essere tornata negli Emirati Arabi Uniti per meno di un mese ed essere ripartita per la Svizzera dal 14 marzo all'8 maggio 2023). Né risulta che, venuto meno il legame con AP1 e il rapporto di lavoro con le due ditte di lui, essa avesse altri interessi o relazioni negli Emirati Arabi Uniti. d) In merito alle cinque dichiarazioni scritte prodotte da AO1 a sostegno del domicilio in Svizzera (doc. PP), è vero che si tratta di semplici messaggi di posta elettronica in cui conoscenti confermano incontri regolari con l'interessata dopo il settembre del 2022 (il custode dell'appartamento abitato a L\_\_\_\_\_, altri comproprietari dell'immobile, vicini di casa, persone alle quali essa si sottopone per trattamenti di cura). L'appellante non contesta l'ammissibilità di simili documenti. Ne discute l'attendibilità. Ora, tali dichiarazioni scritte non sono mezzi di prova formali. Costituiscono nondimeno indizi lineari e convergenti. AP1 afferma che il custode dello stabile non può avere incontrato l'interessata ogni giorno, visti i ripetuti soggiorni di lei negli Emirati Arabi Uniti. A\_\_\_\_\_ O\_\_\_\_\_ si è limitato a dichiarare tuttavia che egli è solito incontrare l'istante tutti i giorni da quando lei si è separata dal marito e che sua moglie prende il tè dall'istante ogni settimana. Il che non appare per nulla inverosimile. e) Quanto alla documentazione sulla residenza di AO1, costei è sempre rimasta domiciliata amministrativamente nel Cantone Ticino. Il convenuto sembra evocare la circostanza ch'essa conservi anche un domicilio amministrativo negli Emirati Arabi Uniti perché l'attestato prodotto (doc. 23), il quale dimostrerebbe l'avvenuta radiazione del permesso di residenza, non è chiaro. Il documento in questione è invero un Certificate for Entry or Exit (All Travel) dal Paese e in cal-ce al medesimo figura che tale attestato, rilasciato ( issued ) il 9 marzo 2022, è stato radiato ( cancelled ) il 6 giugno 2023 e che lo stato di residente ( status ) è definitivamente chiuso ( permanent closed ) dal 28 giugno successivo. Che il documento non si riferisca al permesso di residenza perché non riporta un numero univoco è una congettura, il residence File risultando un numero che cambia di volta in volta (si confrontino i doc. 23 e 24), mentre l' EIDA number rimane identico. Che poi, trattandosi di un ■Golden Visa■, il permesso resti valido ancora sei mesi dopo la radiazione nulla muta. f) Relativamente ai numerosi effetti personali, compresi capi d'abbigliamento e accessori, lasciati da AO1 negli Emirati Arabi Uniti, l'istante ha dichiarato di averne altrettanti nel Ticino e a Lo\_\_\_\_\_ (verbale del 17 ottobre 2023, pag. 5). Ciò è spiegabile, vista la sua situazione agiata (doc. L). Ed è credibile che, come allega, essa intenda ancora tornare di tanto in tanto negli Emirati Arabi Uniti in vacanza. g) Ponderato tutto quanto precede, gli elementi che militano in favore del domicilio (ovvero

del centro degli interessi) di AO1 in Svizzera al momento in cui essa ha ricevuto il 4 luglio 2023 la citazione della Ci\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ di A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ prevalgono su quelli di segno contrario. Se nel Ticino essa conserva amici e conoscenti, possiede immobili e abita in quello che è da sempre il suo domicilio amministrativo, negli Emirati Arabi Uniti essa non consta avere più, dopo la separazione dal marito, legami personali né tanto meno con le ditte che le elargivano uno stipendio, né l'appellante indica quali ragioni concrete potessero indurla a rimanere stabilmente nel Paese. Anzi, negli Emirati Arabi Uniti essa ha rinunciato finanche nel giugno del 2023 al permesso di residenza. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, la sentenza impugnata merita conferma.

#### **E. 11**

In subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio previo interrogatorio delle parti, previa escussione testimoniale dell'avv. A\_\_\_\_\_ Z\_\_\_\_\_ e previo eventuale interpello delle parti stesse (prove da assumere dal Pretore o direttamente dalla Camera). Si è visto tuttavia che simili accertamenti risulterebbero superflui (consid. 3). La richiesta di giudizio cade di conseguenza nel vuoto.

#### **E. 12**

Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla contro-parte, che ha formulato osservazioni tramite una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.

#### **E. 13**

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

#### **E. 14**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 3500.– per ripetibili. 3. Notificazione: – avv. PA2, V\_\_\_\_\_; – avv. PA1, L\_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.